

N. 25134/2016 R.G.N.R.
N. 513/2017 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
a seguito di opposizione della persona offesa

Il Giudice per le Indagini Preliminari,
letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di
CASAROLLI Florindo, nato a Trecenta (Rho) il 30.03.1954, residente a Cinisello Balsamo in
via del Risorgimento n. 2, **elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia**
Avv. Marziano PONTIN del Foro di Milano, studio in Milano, via Fontana, n. 11;
difeso di fiducia dall'Avv. Marziano PONTIN del Foro di Milano;
per il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p. commesso in data 11 giugno 2015 in Bresso;

- ad esito dell'udienza in camera di consiglio fissata su opposizione alla richiesta di archiviazione
proposta dalla persona offesa, **BERIOLA Barbara**, nata a Brescia l'11.03.1974, **in qualità di**
legale rappresentante della SERIANA 2000 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in
Cesenatico (FO) via G. Cecchini n. 56, **domiciliata ex lege presso lo studio dell'Avv. Giuseppe**
MAZZINI del Foro di Forlì, studio in Forlì, via Allegretti, n. 7;
- richiamata e condivise le motivazioni poste dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di
archiviazione;

osserva quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta in data 22.06.2015 da BERIOLA Barbara,
in qualità di legale rappresentante della SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, nei confronti dell'organizzazione sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà (L.A.S.), di cui
l'odierno indagato è Segretario Nazionale.

Tale società gestisce i servizi socio-assistenziali e alberghieri presso la Casa dell'Anziano Ente
Morale Pio XI in Bresso (MI), avvalendosi dell'attività di soci lavoratori che, per regola statutaria,
devono sottoscrivere una quota di capitale sociale, divenendo quindi soci della onlus.

In querela si lamenta che la suddetta organizzazione sindacale, nell'ambito delle iniziative sindacali
intraprese, connotate spesso da toni aspri e polemici, nel giugno 2015 iniziava un'attività di
distribuzione di volantini e affissione di manifesti nella Provincia di Milano nei quali si accusava la
cooperativa di pretendere denaro dai lavoratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di rifiutare
di intavolare trattative sindacali con la L.A.S., di effettuare spostamenti arbitrari e ingiustificati del
personale con frequenti cambi di orario e di formulare numerose contestazioni disciplinari nei
confronti delle lavoratrici iscritte all'organizzazione.

Come evidenziato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, in tema di diffamazione il
riconoscimento del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che si specifichi nel diritto
di critica, può tollerare giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché
questi non si concretizzino in espressioni con carattere di aggressione personale.

Per tale ragione si ritiene legittima la critica che si manifesti in giudizi sulle condotte o sull'operato
della persona, senza ricadere in offese gravemente infamanti e umilianti rivolte alla persona in sé
considerata.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato, in relazione alla critica sindacale, che l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti (Cass. Sez. 5, Sentenza 25/09/2013 n. 46424, Rv. 257586 – 01) ed inoltre che sussiste l'esimente del diritto di critica quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri, un preteso comportamento discriminatorio, con la finalità di svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti.

Come evidenziato dalla Suprema Corte in particolare in tema di critica sindacale (Cass. Sez. 5, Sentenza 14/04/2000 n. 7499, Rv. 216534 – 01), *“il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate. (Nella fattispecie, relativa ad una polemica tra alcuni lavoratori e un dirigente di azienda, la Corte ha ritenuto che le espressioni "intimidatorio" e "mascalzonata" riferite ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perdessero, una volta contestualizzate e filtrate attraverso i moduli espressivi del linguaggio sindacale, l'impatto diffamatorio oggettivo rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemicici cui davano espressione, all'interno dei confini del diritto di critica)”*.

Il diritto di critica, dunque, sebbene non possa essere avulso da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale, costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma per sua stessa natura consiste nella rappresentazione critica degli stessi.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che nel caso di specie le condotte oggetto di denuncia poste in essere dall'organizzazione sindacale siano state finalizzate alla rappresentanza dei lavoratori coinvolti e, seppur inserite in un contesto di aspro confronto sindacale, si siano concretizzate non in affermazioni gravemente aggressive e ingiustificatamente offensive dell'onore della SERIANA 2000 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, ma in mere critiche sulle modalità di assunzione dei lavoratori nell'ambito della onlus e su alcune specifiche condotte che sarebbero state tenute dall'ente nei rapporti con il personale dipendente facente parte all'organizzazione sindacale.

Si ritiene pertanto che le suddette condotte non abbiano travalicato il limite del diritto di critica sindacale.


Tali considerazioni portano a ritenere che non potrebbe essere ragionevolmente e utilmente sostenuta l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato e che dunque il procedimento vada archiviato in ossequio al criterio fondamentale di cui all'art. 125 disp. att. c.p.p., apparendo infondate le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione e prive di utilità le ulteriori indagini dalla stessa indicate;

visti gli artt. 408, 409, 410 c.p.p.,

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Milano, 27 aprile 2021



IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Giuseppe MANFREDI
UFFICIO DI CANCELLERIA
27/04/2021

Il Giudice per le indagini preliminari
Stefania Pepe

IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Giuseppe MANFREDI